



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE AL
FUNZIONAMENTO, L'ACCREDITAMENTO ED
IL CONTROLLO DEI SERVIZI EDUCATIVI E
RICREATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3
ANNI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 29/09/2015

INDICE

Art. 1) Servizi educativi per la prima infanzia

Art. 2) Concessione autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Art. 3) Autorizzazione al funzionamento

Art. 4) Servizi sperimentali

Art. 5) Servizi ricreativi

Art. 6) Iniziative di conciliazione

Art. 7) Obblighi regolamentari

Art. 8) Commissione tecnica distrettuale

Art. 9) Attività di vigilanza e controllo

Art. 10) Svolgimento dell'attività di vigilanza

Art. 11) Sanzioni per mancanza di autorizzazione al funzionamento

Art. 12) Sanzioni per mancata segnalazione di inizio attività

Art. 13) Termini per introduzione o ripristino dei requisiti obbligatori

Art. 14) Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi educati per la prima infanzia

Art. 15) Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi ricreativi

Art. 16) Pagamento delle sanzioni

Art. 17) Trasparenza

Art. 18) Abrogazione

Art. 19) Rinvio

Art. 20) Entrata in vigore

Articolo 1) Servizi educativi per la prima infanzia

1. I servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni (*di seguito servizi educativi*) sono stabiliti dalla Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni (*di seguito L.r. 1/2000*), e sono i seguenti:

- a. Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni primavera, nidi aziendali);
- b. Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi);
- c. Servizi integrativi (spazio-bambini e centro per bambini e genitori);
- d. Servizi sperimentali.

Articolo 2) Concessione autorizzazione al funzionamento e accreditamento

1. L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi educativi sono concessi dal Comune di Cervia in attuazione della L.r. 1/2000 e delle direttive deliberate in materia dall'Assemblea legislativa regionale.

2. L'organo comunale competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento, previa acquisizione del parere della Commissione tecnica distrettuale, è il Dirigente del Settore cultura, turismo e servizi al cittadino.

3. L'autorizzazione al funzionamento viene rilasciata ai servizi educativi privati.

4 L'accreditamento viene rilasciato ai servizi educativi pubblici e privati.

Articolo 3) Autorizzazione al funzionamento

1. Per i servizi educativi di cui al precedente art. 1, e precisamente:

- a. Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni primavera, nidi aziendali);
- b. Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi);
- c. Servizi integrativi (spazio-bambini e centro per bambini e genitori);

la domanda di autorizzazione al funzionamento e la documentazione prevista devono essere presentate al Comune di Cervia utilizzando l'apposita modulistica.

2 Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione al funzionamento viene predisposto dal servizio comunale competente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario ad acquisire la documentazione o i chiarimenti eventualmente richiesti.

3 L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del gestore, secondo le procedure previste.

Articolo 4) Servizi sperimentali

1. I servizi sperimentali di cui al precedente art. 1, lettera d), sono caratterizzati dalla necessità di far fronte a esigenze di innovazione, a particolari situazioni sociali e territoriali nonché a bisogni peculiari delle famiglie anche a seguito di emergenze o calamità naturali.

2. I gestori che intendono avviare una sperimentazione devono presentare la domanda e la documentazione prevista al Comune di Cervia.

3 La pratica, unitamente al parere di merito, viene trasmessa al Nucleo regionale di valutazione sui servizi sperimentali.

4 Recepto l'esito della valutazione regionale, la Dirigente procede con il rilascio o con il diniego dell'autorizzazione secondo le procedure previste.

Articolo 5) Servizi ricreativi

1. I servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni, di cui all'art. 9 della L.r. 1/2000, non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento.

2. I gestori, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la documentazione prevista al Comune di Cervia utilizzando l'apposita modulistica.

Articolo 6) Iniziative di conciliazione

1. Le iniziative di conciliazione, ovvero le iniziative autonome delle famiglie di cui all'art. 3, comma 2 della L.r. 1/2000, non sono soggette ad alcun tipo di autorizzazione.

2. Le iniziative di conciliazione si svolgono presso l'abitazione dei bambini e possono essere collegate, su richiesta, al sistema dei servizi anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.

Articolo 7) Obblighi regolamentari

1. I gestori dei servizi educativi sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:
 - a. esporre al pubblico l'autorizzazione al funzionamento in forma accessibile ed evidente;
 - b. adottare e aggiornare quotidianamente il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dal Comune di Cervia;
 - c. provvedere alla formazione permanente in servizio del personale educativo, anche facendolo partecipare alle iniziative di formazione loro destinate e organizzate dal Comune di Cervia;
 - d. predisporre una specifica procedura per l'evacuazione dei piccoli utenti che tenga conto delle limitazioni legate all'età e che preveda prove pratiche di evacuazione dei bimbi in un contesto di gioco;
 - e. conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
 - progetto pedagogico;
 - titoli di studio delle educatrici;
 - contratti di lavoro del personale educativo nonché del personale addetto ai servizi generali;
 - attestati relativi alla frequenza dei corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso da parte del personale;
 - attestazioni relative alle coperture assicurative di utenti e personale;
 - documenti di valutazione dei rischi;
 - piano di evacuazione con l'individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
 - conformità degli impianti elettrici, termici e a gas nonché di riscaldamento corredata dagli allegati obbligatori.
2. I gestori dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:
 - a. adottare e aggiornare quotidianamente il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti, nella versione predisposta dal Comune di Cervia;
 - b. conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
 - contratti di lavoro del personale;
 - attestati relativi alla frequenza dei corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso da parte del personale;
 - attestazioni relative alle coperture assicurative di utenti e personale;
 - documento di valutazione dei rischi;
 - piano di evacuazione con l'individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
 - conformità degli impianti elettrici, termici e a gas nonché di riscaldamento corredata dagli allegati obbligatori.

Articolo 8) Commissione tecnica distrettuale

1. La Commissione tecnica distrettuale, che opera per l'ambito distrettuale socio-sanitario di Ravenna, Cervia e Russi, è nominata dal Comune di Ravenna in qualità di ente capofila su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di Distretto.
2. La Commissione tecnica distrettuale adempie alle seguenti funzioni previste dalle normative regionali:
 - esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento dei servizi pubblici;
 - svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
 - svolge attività di verifica sui servizi e le strutture pubbliche in relazione al possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.
3. La Commissione tecnica distrettuale adempie, altresì, alle seguenti funzioni:
 - esprime il parere preventivo sui progetti di apertura dei servizi educativi e ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni entro 30 giorni dalla richiesta, fatte salve le sospensioni per il tempo strettamente necessario ad acquisire la documentazione o i chiarimenti eventualmente richiesti;
 - esprime il parere di merito, di cui al precedente art. 4, comma 3;
 - svolge le attività di vigilanza e controllo sui servizi educativi e sui servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni e sulle loro strutture.
4. Per lo svolgimento delle funzioni, la Commissione tecnica distrettuale deve essere dotata delle seguenti professionalità:
 - amministrativa con funzioni di Presidente;
 - pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
 - igienico-sanitaria, su designazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna;
 - edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

5. Per assicurare il funzionamento della Commissione tecnica distrettuale è prevista la nomina di membri supplenti.
6. Per la validità delle riunioni è necessario che tutte le competenze professionali previste al precedente comma 4 siano rappresentate, anche attraverso i supplenti.

Articolo 9) Attività di vigilanza e controllo

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi e sui servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni il Comune di Cervia si avvale della Commissione tecnica distrettuale; durante le funzioni di vigilanza deve essere sempre presente il Coordinatore Pedagogico del Comune che esprimerà parere in merito da inserire a verbale.
2. La Commissione tecnica distrettuale procede attraverso verifiche e sopralluoghi tesi ad accertare:
 - il rispetto della normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
 - la permanenza dei requisiti a base dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento;
 - il corretto funzionamento dei servizi educativi e dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni;
 - le condizioni di spazi, impianti, attrezzature, arredi e giochi che devono mantenere caratteristiche tali da tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini.
3. Ai sensi dell'art. 13 della L.r. 1/2000, l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna garantisce la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall' Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 23 aprile 2004 n. 124, le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro e organi competenti.
6. Le inosservanze ascrivibili alle materie di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, eventualmente riscontrate dalla Commissione tecnica distrettuale, saranno comunicate alle autorità competenti.

Articolo 10) Svolgimento dell'attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia viene effettuata dalla Commissione tecnica distrettuale attraverso:
 - sopralluoghi a campione, per almeno il 10% all'anno dei servizi educativi autorizzati e comunque assicurando almeno un sopralluogo nel periodo di validità dell'autorizzazione al funzionamento;
 - sopralluoghi e/o verifiche in occasione del rinnovo, del cambio di gestione o comunque ogni qualvolta si verificano variazioni strutturali e organizzative nel servizio educativo autorizzato;
 - sopralluoghi e/o verifiche a fronte di segnalazioni che facciano sorgere ragionevoli dubbi;
 - verifiche delle attestazioni rese annualmente dai gestori privati di conferma dei parametri gestionali/pedagogici stabiliti dalla normativa regionale;
 - verifiche a campione sul numero dei pasti, anche attraverso l'incrocio dei dati relativi al numero dei bambini e al numero dei pasti.
2. L'attività di vigilanza e controllo sui servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni viene effettuata dalla Commissione tecnica distrettuale attraverso:
 - sopralluoghi a campione, per almeno il 10% all'anno dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni;
 - sopralluoghi e/o verifiche conseguenti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
 - sopralluoghi e/o verifiche a fronte di segnalazioni che facciano sorgere ragionevoli dubbi.
3. Quando da sopralluoghi e verifiche emergono inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori, il Presidente della Commissione tecnica distrettuale contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile della gestione, fatta salva la facoltà del gestore stesso di presentare entro 10 giorni controdeduzioni, memorie e documenti che la Commissione tecnica distrettuale valuterà ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Nel caso che le controdeduzioni non siano ritenute esimenti dell'addebito, la Commissione tecnica distrettuale trasmette gli atti al Dirigente del servizio comunale competente per l'irrogazione della sanzione.
5. In ogni caso, qualora la Commissione tecnica distrettuale rilevi carenze tali da determinare rischi per la salute e la sicurezza dei bambini trasmette immediatamente la relativa comunicazione al

Dirigente del servizio comunale competente per disporre la chiusura del servizio.

Articolo 11) Sanzioni per mancanza di autorizzazione al funzionamento

1. Chiunque eroghi un servizio educativo senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 e determinata in € 6.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini. La sanzione viene irrogata dal Dirigente del servizio comunale competente.

2. Ai gestori che erogano servizi educativi senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1°, viene assegnato dal Dirigente del servizio comunale competente un termine di 30 giorni entro il quale presentare la domanda di autorizzazione al funzionamento e la documentazione prevista. Decorso inutilmente detto termine lo stesso Dirigente dispone la chiusura del servizio.

Articolo 12) Sanzioni per mancata segnalazione di inizio attività

1. Chiunque eroghi un servizio ricreativo rivolto a bambini di età inferiore a tre anni senza aver presentato la segnalazione di inizio attività è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 e determinata in € 6.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini. La sanzione viene irrogata dal Dirigente del servizio comunale competente.

2. Ai gestori che erogano servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto al comma 1°, viene assegnato dal Dirigente del servizio comunale competente un termine di 30 giorni entro il quale presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la documentazione prevista. Decorso inutilmente detto termine lo stesso Dirigente dispone la chiusura del servizio.

Articolo 13) Termini per introduzione o ripristino dei requisiti obbligatori

1. Qualora vengano accertate inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste negli articoli successivi, viene assegnato dalla Commissione tecnica distrettuale un termine per la messa in pristino ovvero per il ripristino dello stesso, non superiore a:

a) 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti:

- alla igienicità degli spazi utilizzati dai bambini, che deve essere ripristinata immediatamente;
- al titolo di studio degli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia, che deve essere soddisfatto nel termine di 2 mesi;

b) 60 giorni per i requisiti di ordine strutturale attinenti:

- **alle condizioni strutturali relative alla ricettività della struttura;**
- **alle caratteristiche e all'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni;**
- **ad altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;**

c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi.

Dei suddetti adempimenti dovrà essere data comunicazione entro 10 giorni dalla loro attuazione.

2. Accertato il persistere della violazione oltre i suddetti termini, la Commissione tecnica distrettuale ne dà comunicazione al Dirigente del servizio comunale competente per la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento con chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante, che in ogni caso deve intervenire negli ulteriori termini di 90 giorni per i requisiti di cui alle lettere a) e b) e 150 giorni per i requisiti di cui alla lettera c) pena la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio.

Articolo 14) Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi educativi per la prima infanzia

1. L'accertamento della mancanza o della perdita di uno o più requisiti obbligatori dei servizi educativi comporta una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 per ogni singola infrazione.

2. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:

a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- mancata destinazione di una quota del lavoro del personale alle attività di formazione permanente in servizio e di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della

partecipazione delle famiglie;

- **insufficiente dotazione di sanitari;**
- **insufficiente allestimento dello spazio interno ed esterno;**
- **assenza di uno spazio destinato ai genitori;**
- **mancato rispetto degli obblighi richiamati nell'autorizzazione al funzionamento;**
- modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento;
- **altre difformità ai requisiti obbligatori previsti per l'autorizzazione al funzionamento;**
- possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta;
- utilizzo, anche parziale, dei locali oggetto di autorizzazione per erogare in concomitanza con il servizio autorizzato altri servizi non previsti nell'autorizzazione stessa;
- mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione al funzionamento in forma accessibile ed evidente;
- mancata adozione del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dal Comune di Cervia;
- mancato aggiornamento quotidiano del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dal Comune di Cervia;

b) da € 2.500,00 a € 8.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- mancata formazione al personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato;
- **mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini;**
- **mancato rispetto del rapporto numerico addetti servizi generali/bambini;**
- superamento del numero dei bambini accolti nella struttura rispetto agli autorizzati dal 15% in più fino ad massimo del 35%;
- condizioni di igiene inadeguate degli spazi con particolare riferimento agli spazi utilizzati dai bambini;
- assenza di locali o di spazi adeguati a fungere da depositi per attrezzature di pulizia, biancheria;
- **insufficienti servizi igienici;**
- **insufficiente dotazione dello spazio interno ed esterno;**
- **dotazione di arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie;**
- difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di modesta pericolosità per i bambini;

c) da € 3.000,00 a € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- **numero di pasti insufficiente rispetto al numero dei bambini;**
- **inadeguatezza dei titoli di studio del personale educativo;**
- **mancata copertura assicurativa del personale e degli utenti;**
- superamento del numero dei bambini accolti nella struttura di oltre il 35% rispetto a quanto autorizzato;
- **mancanza del piano di evacuazione;**
- mancanza della procedura per l'evacuazione dei piccoli utenti, che tenga conto delle limitazioni legate all'età e che preveda periodiche prove pratiche di evacuazione dei bimbi in un contesto di gioco;
- **utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità;**
- difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di elevata pericolosità per i bambini.

3. Oltre alla applicazione della sanzione amministrativa, è fatta salva la chiusura immediata del servizio educativo qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

Articolo 15) Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi ricreativi

1 L'accertamento della mancanza o della perdita di uno o più requisiti obbligatori dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni comporta una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 per ogni singola infrazione.

2. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:

a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- mancata adozione del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dal Comune di Cervia;
- mancato aggiornamento quotidiano del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dal Comune di Cervia;

- b) da € 2.500,00 a € 8.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:
- condizioni di igiene inadeguate degli spazi con particolare riferimento agli spazi utilizzati dai bambini;
 - **insufficiente dotazione degli spazi;**
 - **dotazione di arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie;**
 - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di modesta pericolosità per i bambini;
- c) da € 3.000,00 a € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:
- mancato rispetto della disposizione che prevede una frequenza massima di due giorni alla settimana per un massimo di due ore al giorno;
 - **mancato rispetto del divieto di erogare il servizio mensa;**
 - **mancanza del piano di evacuazione;**
 - **utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità;**
 - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di elevata pericolosità per i bambini.
3. Oltre alla applicazione della sanzione amministrativa, è fatta salva la chiusura immediata del servizio ricreativo qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

Articolo 16) Pagamento delle sanzioni

1. Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento sono notificate al destinatario con l'indicazione dell'importo della sanzione e delle relative modalità di pagamento.
2. Le sanzioni di cui agli artt. 11 e 12 sono pagate:
 - in misura ridotta, corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo, determinata in € 3.333,33, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della contestazione;
 - in misura intera, qualora il pagamento in misura ridotta non sia avvenuto, determinata in € 6.000,00, da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
3. Le sanzioni di cui agli artt. 14 e 15 sono pagate:
 - in misura ridotta, corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo, da determinare in relazione ai casi specifici, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica delle sanzioni;
 - in misura intera, qualora il pagamento in misura ridotta non sia avvenuto, determinata in relazione alla gravità dell'infrazione, da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
4. I proventi delle sanzioni amministrative, ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 21 della L.r. 1/2000, spettano al Comune.

Articolo 17) Trasparenza

1. Qualora venissero confermate carenze gravi tali da prevedere la chiusura del servizio agli utenti per mancato adeguamento alle norme vigenti da parte dei soggetti gestori, l'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare tale provvedimento agli utenti, al personale del servizio interessato, oltre che ai diretti gestori.

Articolo 18) Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente la precedente regolamentazione comunale in materia.

Articolo 19) Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme inerenti i nidi d'infanzia e gli altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia.

Articolo 20) Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.95, commi 2 e 3 dello Statuto Comunale.